

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2002****relativa alla creazione di un gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali**

(2002/260/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua comunicazione sull'Agenda per la politica sociale ⁽¹⁾, la Commissione sottolinea la necessità di un'interazione positiva e dinamica delle politiche economiche, sociali e occupazionali. Essa afferma in particolare il suo impegno a tenere conto dei cambiamenti dell'ambiente di lavoro e propone una serie di azioni in vista di una modernizzazione e di un miglioramento delle relazioni industriali.
- (2) In questo contesto è necessario un adattamento e un miglioramento della normativa esistente alla nuova economia, al fine di favorire un nuovo equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza dei lavoratori.
- (3) A questo scopo dev'essere istituito un gruppo ad alto livello per fornire pareri alla Commissione, su propria iniziativa o su richiesta, per assistere la Commissione nei suoi compiti, vale a dire nella preparazione di nuove iniziative comunitarie, nella revisione dell'acquis comunitario, nella programmazione delle ricerche, delle analisi e degli studi, nella valutazione dell'applicazione del diritto sul lavoro comunitario e nell'organizzazione di azioni di formazione e di divulgazione del diritto comunitario. Il gruppo potrebbe anche sviluppare lo scambio di esperienze innovative e la diffusione di buone pratiche in questo campo.
- (4) Un tale gruppo ad alto livello permanente favorisce una cooperazione più stretta con gli Stati membri e la Commissione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa cooperazione è resa ancor più necessaria dal prossimo allargamento dell'Unione, dal carattere sempre più transnazionale delle relazioni industriali, dal processo di ristrutturazione industriale transnazionale e dalla modernizzazione del diritto del lavoro per rendere il mercato dell'occupazione più dinamico e creare una maggiore trasparenza,

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Un «gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali» (qui di seguito chiamato il «gruppo») è istituito allo scopo di costituire un organo di consultazione, di riflessione, di

scambi e di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

2. Il gruppo ha il compito di:
 - a) stabilire una stretta cooperazione fra gli organi degli Stati membri e la Commissione su questioni riguardanti:
 - la preparazione di nuove iniziative comunitarie nel campo delle relazioni industriali,
 - l'applicazione e la revisione dell'acquis comunitario nel campo del diritto del lavoro,
 - l'elaborazione di programmi di ricerca, analisi, studi, pubblicazioni e azioni di sensibilizzazione nel settore del diritto del lavoro comunitario;
 - b) seguire l'evoluzione delle politiche nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
 - c) garantire lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo del diritto del lavoro individuale e collettivo.

Articolo 2

1. Il gruppo si compone di direttori generali per i rapporti di lavoro degli Stati membri.
2. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il gruppo può costituire gruppi di esperti o gruppi di lavoro.

Articolo 3

1. Il gruppo si riunisce su convocazione del suo presidente, su iniziativa propria o su richiesta della metà almeno dei membri del gruppo.
2. Il gruppo si riunisce in linea di massima due volte all'anno.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Anna DIAMANTOPOULOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ COM(2000) 379 finale.